

STATUTO

**OMNIA SERVICE TARAS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA CORSO ITALIA 95/B
Numero REA: TA - 203038
Codice fiscale: 03248680732
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 5120 di Repertorio	
	numero 4075 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la Società coo-	
	perativa denominata "OMNIA SERVICE TARAS SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera del-	
	l'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di	

	persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4	
	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi socia-	

	li e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto:	
	- commercio al dettaglio, all'ingrosso, online, ambulante,	
	in Italia e all'estero di abbigliamento, biancheria, corre-	
	di, tessile, articoli per la casa, oggettistica, cosmetica,	

	materiali per l'edilizia, cancelleria e ogni altro articolo	
	di genere non alimentare;	
	- commercio al dettaglio, all'ingrosso, online, ambulante,	
	in Italia e all'estero di generi alimentari, gestione di su-	
	permercati, ipermercati, gastronomie, pizzerie, ristoranti,	
	mense, catering, distributori automatici, preparazione e som-	
	ministrazione pasti e qualsiasi altra attività di servizi e	
	commercio di generi alimentari;	
	- servizi di consulenza aziendale, di marketing, sulla sicu-	
	rezza nei luoghi di lavoro, HACCP, gestione personale, ecc;	
	- la costruzione, acquisizione, manutenzione, gestione diret-	
	ta ed indiretta, conduzione, locazione e management di ho-	
	tel, villaggi e centri turistici, residence, camping, motel,	
	centri della gioventù, affittacamere, residenze d'epoca, co-	
	lonie, case per ferie, camere e case per vacanze, campeggi	
	ed aree attrezzate per roulotte e camper, strutture congres-	
	suali, esercizi agrituristiche e di turismo rurale, bed and	
	breakfast, pernottamento e prima colazione, ippoterapia, or-	
	ganizzazione di escursioni, gestione di stabilimenti termali	
	e balneari, complessi destinati all'estetica, Relais, Alber-	
	ghi diffusi, Spa, Centri Benessere, Palestre, Sale da Ballo,	
	Locali per feste in genere, Lunapark, Parchi a tema, Ludote-	
	che, Sale per eventi, Campi da gioco, Lavanderie, Frantoi e	
	vigne, ristoranti, sale da ricevimento, bar, tavole calde,	
	pizzerie, paninoteche, discoteche, teatri, sale da ballo, ci-	

	nema all'aperto, sale concerti, auditorium, pub, piani bar,	
	con somministrazione, in dette strutture, di alimenti e be-	
	vande;	
	- lavaggio auto, moto e automezzi in genere, sia manuali che	
	automatici;	
	- la prestazione di servizi di accoglienza ai turisti; consu-	
	lenza turistica, servizio transfert, servizio di animazione,	
	servizio hostess, organizzazione di eventi promozionali e	
	fiere, il tutto in conformità di legge;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,	
	l'organizzazione di banchetti e ricevimenti ed il relativo	
	allestimento in esercizi propri ed anche in luoghi pubblici	
	e/o privati, comunque messi a disposizione;	
	- il trasporto passeggeri con o senza conducente;	
	- ricerca aziendale, pianificazione e studi di fattibilità	
	per le imprese, elaborazione elettronica dei dati con esclu-	
	sione di dati contabili, ricerca di finanziamenti pubblici e	
	privati per le imprese;	
	- agenzia di viaggi e turismo;	
	- la realizzazione e la gestione di porti turistici, appro-	
	di, campi boe con e senza pontili galleggianti, quindi la co-	
	struzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o in-	
	diretta dell'infrastruttura e in regime di concessione;	
	- produzione e commercializzazione di olio, vino e prodotti	
	della terra in genere in capo nazionale ed internazionale;	

	- noleggio e vendita di impianti audio, video ed elettronici	
	in generale con sedi fisse oppure on line;	
	- servizio di Taxi e/o N.C.C. (noleggio con conducente)	
	nonché noleggio di auto per ogni tipologia di bisogno inclu-	
	si gli eventi;	
	- organizzazione di eventi culturali e sportivi;	
	- produzione, commercializzazione e trasformazione di Auto,	
	Moto, Bici e veicoli o attrezzature sportive di ogni tipolo-	
	gia;	
	- gestione di stazioni di servizio rifornimento carburanti e	
	vendita accessori auto;	
	- produzione, commercializzazione e trasformazione di mobi-	
	li, vestiario e tessile in genere;	
	- installazione e manutenzione di impianti audio, video, car	
	audio, domotica, elettrici di ogni genere, sanitari, termi-	
	ci, idrici;	
	- pulizia generale (non specializzata) di edifici, servizi	
	di disinfestazione, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, ri-	
	mozione di neve e ghiaccio, cura e manutenzione del paesag-	
	gio (inclusi parchi, giardini e aiuole), servizi di pulizia	
	in genere;	
	- costruzione e manutenzione di opere edili di ogni tipolo-	
	gia;	
	- fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto	
	tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e mi-	

	surazioni, consulenze, progettazione, direzione operativa,	
	direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progetta-	
	zione ed in esecuzione inerenti ai settori dell'architettu-	
	ra, dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente,	
	del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'in-	
	formazione, della domotica, della sicurezza e della salute	
	sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed ope-	
	rativo;	
	- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di	
	congruità tecnico economica, di studi di impatto ambientale	
	e di compatibilità ambientale, valutazioni di impatto ambien-	
	tale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio;	
	- indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi	
	topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie	
	con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibi-	
	le sul mercato al momento di conferimento dell'incarico;	
	- svolgimento di attività di monitoraggio di fenomeni di	
	qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi,	
	indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, va-	
	lutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche,	
	o di altra natura, in ambito civile ed industriale, pubblico	
	e privato.	
	Servizi a professionisti	
	- fornitura di servizi e strumentazione a professionisti e	
	studi tecnici in merito a: elaborazione dati, elaborazioni	

	grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo	
	di grandezze fisiche;	
	- locazione di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi, a professionisti e studi tecnici in genere.	
	Supporto alle Amministrazioni Pubbliche e private	
	- consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere;	
	- supporto alle Amministrazioni pubbliche e private in materia di Sicurezza ed Igiene del lavoro;	
	- supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della validazione;	
	- gestione di contratti e controllo delle specifiche di commessa, per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico.	
	Sistemi di gestione integrati	
	- consulenza ed assistenza a soggetti pubblici e privati finalizzata all'ottenimento di certificazioni di Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), di Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007), Ambientale (UNI EN 14001:2004) e di Responsabilità Sociale d'Impresa (SA8000:2008).	
	Project Finance, General Contractor e sistemi "chiavi in mano"	
	- attività di Promotore e/o di Società di Progetto in iniziative di Project Finance nel settore pubblico e privato;	

	- svolgimento di attività e funzioni di General Contractor;	
	- istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione	
	di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumen-	
	tazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori	
	civili ed industriali e di gestione del territorio.	
	Gestione Immobiliare	
	Svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compre-	
	so l'acquisto, l'alienazione, la locazione di immobili di	
	qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e complessi im-	
	mobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché svolgimen-	
	to di attività di recupero, valorizzazione, integrazione nel	
	territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili.	
	Sviluppo Tecnologico	
	Quanto occorra per lo sviluppo tecnologico dell'industria	
	meccanica, chimica, petrolchimica, biochimica, farmaceutica,	
	dell'energia nucleare, termoelettrica e delle energie sostit-	
	tutive rinnovabili, dell'industria estrattiva, trasformativa	
	e manifatturiera del carbone, ferro, acciaio, metalli e mine-	
	rali non ferrosi, dell'industria elettrica ed elettronica,	
	dell'industria alimentare, agricola, zootecnica, ittica,	
	informativa.	
	Ingegnerizzazione di processi industriali con fornitura di	
	sistemi hardware e software.	
	Organizzazione e conduzione, per conto proprio e di terzi	
	con la fornitura dei relativi servizi di assistenza, consu-	

	lenza tecnico-commerciale, di processi industriali, di opere	
	ed impianti di qualsiasi tipo e destinazione nel settore in-	
	dustriale, dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, del-	
	l'edilizia, del commercio e delle infrastrutture civili, sa-	
	nitarie, portuali, stradali, ferroviarie e aeroportuali.	
	Sviluppo dei processi industriali di trasformazione in gene-	
	rale e di trattamento dei rifiuti, ivi compreso lo svolgimen-	
	to delle relative e necessarie attività di progettazione,	
	realizzazione, riparazione, trasformazione, miglioramento,	
	ampliamento, avviamento, collaudo e gestione.	
	Forniture di macchinari	
	Fornitura di macchinari e servizi per il controllo del lavo-	
	ro, delle manutenzioni, della sicurezza sul lavoro, dell'ot-	
	timizzazione dei consumi energetici, di controllo qualità in	
	attività civili, terziarie ed industriali.	
	Fornitura di sistemi informatici hardware e software e meto-	
	di di monitoraggio del territorio.	
	I servizi professionali saranno espletati e sottoscritti da	
	professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali,	
	ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite	
	dalle leggi vigenti. Per l'espletamento di servizi verso ter-	
	zi, la società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci,	
	di altri professionisti esterni o di esperti, comunque rico-	
	nosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto	
	delle norme di legge al riguardo.	

	La società può accedere a finanziamenti agevolati previsti	
	da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti.	
	La società potrà anche stipulare contratti per affari in par-	
	tecipazione, sia come associante che come associata.	
	La società può compiere qualsiasi attività industriale, com-	
	merciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobi-	
	liare ed immobiliare, può partecipare ad altre società e con-	
	sorzi aventi ad oggetto attività analoghe, può rilasciare ga-	
	ranzie personali e reali anche a favore di terzi, purché tut-	
	te le predette attività siano finalizzate alla realizzazione	
	dell'oggetto sociale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopra elencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale, con particolare ri-	
	guardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coope-	
	rative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi	
	o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed ade-	
	sione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti, nonché coloro che esercitino in pro-	
	prio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del co-	
	dice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 11 (undici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,	
	nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	

	manda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestio-	
	ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa sal-	
	vo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-	
	so, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperati-	
	va;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	

	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei mo-	
	di e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamen-	
	ti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.),	
	può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavorato-	
	re, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di la-	
	voro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che	
	abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici)	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

	Cooperativa, salvo eventuale autorizzazione da parte dell'or-	
	gano amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante mezzo idoneo qua-	
	le pec, raccomandata, ecc.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmen-	

	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - <i>quinquies</i> , comma	
	3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	

	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da quote. Il valore della quota detenuta da ciascun socio	

	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-	
	di di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 17 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di am-	
	ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 18 (Ristorni)	

	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-	
	ti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-	
	siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	

	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili	
	b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra-	
	zione;	
	c) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	

	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto f) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC	

	o con lettera raccomandata inviata ai soci o consegnata a ma-	
	no almeno otto giorni prima dell'adunanza o affissione nella	
	sede della cooperativa.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione	
	che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richie-	
	sta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)		
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita		
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-		
ti dei soci aventi diritto al voto.		
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-		
ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-		
tati aventi diritto al voto.		
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-		
ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del		
giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-		
mo comma del successivo articolo 23.		
Art. 23 (Voto ed intervento)		
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-		
blee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da		
almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in		
mora nei versamenti delle quote sottoscritte.		
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,		
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.		
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più		
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-		
zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi		
di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-		
ticolare a condizione che:		
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a		
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-		

	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della Cooperativa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	

	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 25 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'As-	
	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	

	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica	
	di Presidente i rappresentanti di società costituite da un u-	
	nico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di	
	enti con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci coo-	
	operatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 26 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	

	la delega.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo	
	Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	

	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce-	
	pire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni inte-	
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una deter-	
	minata operazione della Società, precisandone la natura, i	

	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-	
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-	
	ne, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 28 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	

	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un organo di controllo nelle forme di Leg-	

	ge.	
	L'Assemblea potrà nominare, quale organo di controllo, un	
	collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea	
	tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla leg-	
	ge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'As-	
	semblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti e i componenti dovranno essere scel-	
	ti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 33 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 17, lettera c) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 34 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costitui-	
	ti.	
	Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 36 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	

lità limitata.

Nicola MOBILIO Notaio. Vi è il sigillo.